



Legge 13 dicembre 2005 n.179

REPUBBLICA DI SAN MARINO

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 dicembre 2005.

Art.1

(Bilancio di previsione dello Stato)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate tributarie	€480.928.300,00
Titolo 2- Entrate extratributarie	€ 67.204.384,59
Titolo 3- Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 2.161.000,00
Titolo 4- Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 0,00
Titolo 5- Partite di giro	<u>€ 26.298.000,00</u>
Totale Generale Entrate	€576.591.684,59
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€519.957.891,72
Titolo 2- Spese in conto capitale	€ 22.821.200,00
Titolo 3- Rimborso di prestiti	€ 7.514.592,87
Titolo 4- Partite di giro	<u>€ 26.298.000,00</u>
Totale Generale Uscite	€576.591.684,59

Art.2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.F.N.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate correnti	€ 8.460.000,00
Titolo 2- Entrate straordinarie	€ 500,00
Titolo 3- Movimenti di capitale	€ 0,00
Titolo 4- Contabilità speciale	€ 24.459.000,00
Titolo 5- Partite di giro	€ <u>544.200,00</u>
Totale Generale Entrate	€ 33.463.700,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Uscite correnti	€ 5.709.300,00
Titolo 2- Uscite in conto capitale	€ 160.000,00
Titolo 3- Movimenti di capitale	€ 2.591.200,00
Titolo 4- Contabilità speciale	€ 24.459.000,00
Titolo 5- Partite di giro	€ <u>544.200,00</u>
Totale Generale Uscite	€ 33.463.700,00

Art.3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.P.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate correnti	€ 18.305.000,00
Titolo 2- Entrate patrimoniali	€ 50.000,00
Titolo 4- Contabilità speciali	€ 0,00
Titolo 6- Partite di giro	€ <u>9.745.700,00</u>
Totale Generale Entrate	€ 28.100.700,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 12.010.000,00
Titolo 2- Spese straordinarie	€ 6.100.000,00
Titolo 3- Spese in conto capitale	€ 245.000,00
Titolo 5- Contabilità speciali	€ 0,00
Titolo 6- Partite di giro	€ <u>9.745.700,00</u>
Totale Generale Uscite	€ 28.100.700,00

Art.4

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate correnti	€ 60.730.275,90
Titolo 2- Movimenti di capitale	€ 6.757.000,00
Titolo 3- Contabilità speciali	€ 908.000,00
Titolo 4- Partite di giro	<u>€ 951.356,00</u>
Totale Generale Entrate	€ 69.346.631,90
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Uscite correnti	€ 51.297.480,00
Titolo 2- Movimenti di capitale - Spese in conto capitale	€ 8.801.243,59
Titolo 3- Contabilità speciali	€ 3.767.500,00
Titolo 4- Partite di giro	<u>€ 951.356,00</u>
Totale Generale Uscite	€ 64.817.579,59

Art.5

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate ordinarie	€ 4.550.000,00
Titolo 2- Entrate straordinarie	€ 297.000,00
Titolo 3- Entrate diverse	€ 270.168,01
Titolo 4- Partite di giro	<u>€ 124.000,00</u>
Totale Generale Entrate	€ 5.241.168,01
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 4.762.668,01
Titolo 2- Spese straordinarie	€ 137.000,00
Titolo 3- Oneri non ripartibili	€ 13.500,00
Titolo 4- Spese in conto capitale	€ 119.000,00
Titolo 5- Rimborso di prestiti	€ 85.000,00
Titolo 6- Partite di giro	<u>€ 124.000,00</u>
Totale Generale Uscite	€ 5.241.168,01

Art.6

(Bilancio di previsione I.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate correnti	€219.829.200,00
Titolo 2- Entrate in conto capitale	€ 1.000,00
Titolo 4- Partite di giro	<u>€ 12.440.000,00</u>
Totale Generale Entrate	€232.270.200,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Uscite correnti	€222.332.700,00
Titolo 2- Uscite in conto capitale	€ 1.980.000,00
Titolo 3- Partite di giro	<u>€ 12.440.000,00</u>
Totale Generale Uscite	€236.752.700,00

Art.7

(Bilancio di previsione Università degli Studi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrata ordinaria	€ 2.050.000 00
Titolo 2- Entrata straordinaria	€ 1.160.720,00
Titolo 3- Entrata in conto capitale	€ 1.279.280,00
Titolo 4- Partite di giro	<u>€ 330.000,00</u>
Totale Generale Entrate	€ 4.820.000,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 4.090.000,00
Titolo 2- Spese conto capitale	€ 400.000,00
Titolo 3- Partite di giro	<u>€ 330.000,00</u>
Totale Generale Uscite	€ 4.820.000,00

Art.8

(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "H"):

Totale Costi	€ 2.593.989,00
Totale Ricavi	€ <u>2.620.158,00</u>
Utile di esercizio previsto	€ 26.169,00

Art.9

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

A norma dell'articolo 10 della Legge 16 gennaio 2001 n.9 è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2006 (Allegato "I"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate ordinarie	€ 190.000,00
Titolo 2- Entrate straordinarie	€ 0,00
Titolo 3- Movimenti di capitale	€ 0,00
Titolo 4- Partite di giro	€ <u>10.000,00</u>
Totale Generale Entrate	€ 200.000,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 160.000,00
Titolo 2- Spese in conto capitale	€ 30.000,00
Titolo 3- Movimenti di capitale	€ 0,00
Titolo 4- Partite di giro	€ <u>10.000,00</u>
Totale Generale Uscite	€ 200.000,00

Art.10

(Bilanci pluriennali)

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2006/2008:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica (Allegato "M");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "N");
- 4) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "O");
- 5) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "P");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "Q");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "R");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato "S").

Art.11

(Impegno, liquidazione e pagamento delle spese)

Sono autorizzati l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di ciascun capitolo di uscita del Bilancio di previsione dello Stato.

Le spese pluriennali continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli stanziamenti, possono essere autorizzate anche sugli esercizi futuri a norma degli articoli 10 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Con l'approvazione del Bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato "T".

Art.12

(Accertamento, riscossione e versamento delle entrate)

Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata di spettanza dello Stato.

Art.13

(Ripartizione fondi di riserva)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi, gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 "Fondo di riserva per spese impreviste", 1-3-2480 "Fondo di riserva spese obbligatorie" e 1-3-2490 "Fondo di intervento" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.14

(Variazione Partite di Giro)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Art.15

(Programmi lavori A.A.S.P.)

E' di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire i lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere pubbliche cui deve provvedere - direttamente o indirettamente - l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Il Congresso di Stato, inoltre, dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui al capitolo 1-4-2590.

Art.16

(Trasferimenti all'A.A.S.F.N.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni anche periodiche a rendere conto sulla base di apposita convenzione annuale, nella quale deve essere definito il programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2006, il relativo costo preventivato nonché l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.

L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere, per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e dell'Amministrazione delle Poste, i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere, almeno trimestralmente, al versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di previsione dello Stato.

Rimane affidata, per l'esercizio finanziario 2006, all'A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.

Art.17

(Trasferimenti al C.O.N.S.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare, per acconti, il contributo annuo di €4.550.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Art.18

(Convenzionamenti agevolati)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2006, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti per l'agricoltura a tasso agevolato di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n.22 e 20 settembre 1989 n.96 fino a concorrenza dell'importo complessivo di €1.550.000,00 con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa.

Il Congresso di Stato, ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n.5 e del Decreto 19 settembre 2005 n.124, è autorizzato a convenzionarsi, per il 2006, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione di prestiti sulla fiducia per gli studenti fino a concorrenza dell'importo complessivo di €155.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul capitolo 1-1-5130.

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2006, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti per l'eliminazione delle barriere architettoniche a tasso agevolato di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n.87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €250.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul capitolo 2-7-7465.

Art.19

(Ripartizione fondi di spesa)

Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, a fine esercizio e su motivata proposta dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli 1-1-1470 "Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande

e Generale" e 2-1-6100 "Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale destinato all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.20

(Contributi ai Gruppi Consiliari)

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1985 n.59, modificata con Legge 29 gennaio 1987 n.14, per l'esercizio finanziario 2006 il contributo da erogare ai Gruppi Consiliari, comprensivo dell'indennità di sede, ai sensi della Legge 28 luglio 1989 n.80 è stabilito in €1.724.521,05 con imputazione sui capitoli 1-1-1450 e 1-1-1460.

Art.21

(Ripartizione dei fondi destinati alle Giunte di Castello)

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-10-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-10-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.22

(Destinazione di risorse alle Giunte di Castello)

Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €460.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.

Art.23

(Trasferimenti all'I.S.S.)

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2006, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria, da imputare sul capitolo 1-9-4590, nella misura di €49.500.000,00 nonché un fondo per il servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-9-4610, nella misura di €9.500.000,00.

Art.24

(Recupero forfetario quote pensioni a carico dell'I.S.S.)

Il recupero forfetario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 23 marzo 1927 n.3 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo rilevato sul capitolo 1-3-2670 del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario precedente.

Art.25

(Interventi sanitari straordinari)

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49, per l'esercizio finanziario 2006, vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.26

(Ripartizione capitolo 1-3-2650)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i capitoli pertinenti lo stanziamento di cui al capitolo 1-3-2650 "Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.27

(A.A.S.S. – Utilizzo di riserve)

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata per il 2006 ad utilizzare proprie riserve fino ad €6.755.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste spese di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.

Art.28

(A.A.S.S. – Settore Fognature)

In ottemperanza alla Legge 30 ottobre 2003 n.147, nell'ambito dei trasferimenti all'A.A.S.S. per il 2006, sono istituiti i capitoli 1-3-2501 "Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature" per € 1.040.000,00 e 2-10-6431 "Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature" per € 600.000,00 che il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Azienda medesima.

Art.29

(Accensione di mutuo)

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con la Cassa di Risparmio, quale Banca capofila del finanziamento in pool, il necessario contratto di mutuo conseguente al finanziamento ottenuto per la realizzazione degli impianti sportivi pari a €2.926.734,66.

Art.30

(Politica abitativa ed edilizia sovvenzionata)

Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni, a convenzionarsi, per il 2006, con gli istituti di credito disponibili ai fini dell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla citata legge fino a concorrenza

dell'importo massimo di €25.000.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputarsi sui capitoli 2-7-7450 e 2-7-7452.

La legge innanzi citata ed il Decreto 13 maggio 2003 n.56 dovranno essere modificati, tramite decreto reggenziale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di:

- a) porre in essere gli interventi utili ad assicurare la massima celerità alle richieste giacenti in attesa di erogazione al fine di offrire immediate soluzioni alle reali esigenze espresse dai soggetti richiedenti;
- b) individuare gli strumenti normativi tesi ad estendere al prefinanziamento erogato dagli istituti di credito gli stessi tassi di interesse definiti annualmente negli atti convenzionali sottoscritti con l'Ecc.ma Camera;
- c) individuare le forme di garanzia per gli istituti di credito eroganti i finanziamenti ai conduttori di contratti di locazione finanziaria immobiliare che, fermo restando l'esclusione della garanzia dello Stato, riconoscano a favore degli istituti medesimi il privilegio speciale sull'immobile oggetto del finanziamento.

Nell'emanando disposto normativo dovranno altresì trovare compiuta disciplina gli effetti dell'istituto del riscatto anticipato del contratto di leasing immobiliare previsto al dodicesimo comma dell'articolo 2 del Decreto 13 maggio 2003 n.56 e l'assunzione delle connesse garanzie verso lo Stato.

Art.31

(Edilizia cooperativa)

All'articolo 36 della Legge n.110/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

“Nel caso di prestito di edilizia cooperativa, qualora la Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata deliberi la decadenza del mutuo per uno dei motivi previsti all'articolo 32, il debitore principale è identificato nella persona del socio assegnatario, beneficiario e garante del prestito agevolato.

La cooperativa di abitazione è chiamata a rispondere dell'inadempimento del socio solo dopo che siano state espletate tutte le azioni esecutive previste dalla legge sui beni dello stesso, inclusa l'escussione del privilegio dello Stato, e soltanto per la parte di credito non recuperato.

Tale norma si applica anche ai mutui concessi e/o erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.”.

Art.32

(Promozione ed incentivi per il comparto turistico)

A sostegno degli interventi di riqualificazione dell'intero settore turistico, che verranno realizzati anche in base alla specifica normativa di settore in corso di definizione ed in accordo con le associazioni di categoria, sono stabiliti gli incentivi, i contributi ovvero le agevolazioni fiscali nell'ambito dello stanziamento previsto dal successivo articolo 34.

L'intervento dello Stato nella contribuzione in conto interessi su capitale di finanziamento, gli incentivi fiscali sui redditi d'impresa, le agevolazioni fiscali a natura indiretta relativamente a settori, attività o progetti rilevanti saranno disciplinate da apposito decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Il provvedimento di cui al comma che precede regolerà le cause di decadenza dai benefici

stabiliti, il profilo sanzionatorio nonché le procedure autorizzative.

Art.33

(Promozione ed incentivi per il comparto commerciale)

A sostegno degli interventi di riqualificazione del settore commercio, che verranno realizzati sulla base di quanto contenuto nel Piano di Valorizzazione del Commercio di prossima attuazione, e comunque in favore di progetti mirati alla valorizzazione e capacità competitiva del settore commerciale, individuati con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono previsti i finanziamenti di cui al successivo articolo 34.

E' dato mandato al Congresso di Stato di avviare immediatamente, ed in accordo con le categorie economiche, una fase di studio, elaborazione e valutazione per addivenire alla riduzione dell'aliquota dell'imposta monofase relativa al settore turistico e commerciale, allo scopo di favorire il consumatore finale, garantire il gettito per l'erario e rendere competitivo il sistema commerciale sammarinese. Gli esiti della valutazione diverranno operativi nell'ambito del Piano di Valorizzazione di cui all'articolo 1 della Legge 22 novembre 2005 n.68.

Art.34

(Finanziamento delle misure di promozione ed incentivo)

Al finanziamento delle agevolazioni, incentivi e contributi relativi agli interventi di cui agli articoli 32 e 33 sono destinati complessivamente €1.500.000,00.

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato nell'entità che verrà stabilita da apposito decreto i cui oneri sono da imputarsi sul capitolo 2-5-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico-commerciale".

Sul capitolo 1-3-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico - commerciale" sono da imputarsi gli interventi a carattere fiscale diversi da quelli identificati al comma che precede.

L'accesso alle risorse stanziato ai commi che precedono non è cumulabile per progetti con duplice valenza turistico - commerciale; nel decreto di cui al secondo comma verrà stabilito il criterio di rilevanza per la forma di erogazione delle agevolazioni, incentivi e contributi.

Art.35

(Misure di sostegno per le imprese individuali)

A sostegno delle imprese individuali di nuova costituzione ed in considerazione delle defiscalizzazioni individuali di cui all'articolo 79 della Legge 18 dicembre 2003 n.165, per i commercianti e gli artigiani che avviano la loro attività successivamente al 1° gennaio 2006 viene riconosciuto per il primo triennio di attività l'abbattimento del reddito minimo convenzionale nella misura del 20% dello stesso tetto fissato con specifico decreto, ai soli fini contributivi.

In applicazione della Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed integrazioni e con i criteri di accesso previsti dall'articolo 60 della Legge 16 dicembre 2004 n.172, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2006, con gli Istituti di Credito disponibili per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese fino a concorrenza dell'importo complessivo di

€4.000.000,00 con imputazione degli interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sul capitolo 2-5-7220.

Art.36

(Misure di sostegno per l'imprenditoria)

Nell'ambito degli strumenti normativi esistenti dovranno essere sviluppate le nuove procedure amministrative per sostenere e sviluppare l'attività delle cooperative costituite da operatori economici la cui finalità risiede principalmente nel consentire, agli stessi associati, un accesso al credito di finanziamento più agevolato.

Ai fini dell'imprenditoria giovanile e femminile il primo comma dell'articolo 4 della Legge 24 novembre 1997 n.134 è così modificato:

“Le imprese di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono ammesse alle agevolazioni previste sulla base di progetti con caratteristiche innovative nei settori della produzione dei beni, della fornitura dei servizi e del commercio.”.

Il punto “h)” del secondo comma dell'articolo 7 della Legge 24 novembre 1997 n.134 è così modificato:

“h) canoni di leasing (non ammessi per i progetti concernenti la fornitura di servizi ed il commercio).”.

Il primo comma dell'articolo 10 della Legge 24 novembre 1997 n.134 è così modificato:

“Le agevolazioni di cui alla presente legge sono autorizzate dalla Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile composta da:

- Segretario di Stato per l'Industria (Presidente);
- Segretario di Stato per il Commercio;
- Segretario di Stato per il Lavoro e la Cooperazione;
- Direttore del Dipartimento di Studi Tecnologici ed Economici dell'Università di San Marino;
- Presidente (Segretario Generale) ANIS;
- Presidente (Segretario Generale) OSLA;
- Presidente (Segretario Generale) UNAS;
- Presidente (Segretario Generale) USC;
- Presidente (Segretario Generale) USOT;
- Rappresentante degli istituti di credito convenzionati;
- due rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino.”.

Art.37

(Incentivi per la ricerca scientifica)

Con decorrenza 1° gennaio 2006 gli operatori economici costituiti in forma di società, al fine di sostenere l'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in ambito industriale, possono accedere, nelle forme individuate dalla specifica normativa in materia, alle risorse stanziare con apposito capitolo di Bilancio.

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato fino a concorrenza dell'importo complessivo di €4.000.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato da

imputare sul capitolo 2-3-7221 “Contributi in c/interessi per crediti agevolati alle imprese finalizzati alla ricerca”.

Art.38

(Imposta speciale di bollo sui servizi)

Non è dovuto il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 74 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 quando il relativo importo è inferiore a €30,00 annui. L'autoliquidazione dell'imposta deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo all'anno solare di riferimento.

L'imposta suddetta non è dovuta qualora le fatture, note e/o documenti ricevuti dall'estero siano soggetti all'imposta di cui al successivo articolo 39.

L'Ufficio Tributario è competente in materia di riscossione, controlli ed accertamenti della suddetta imposta.

Art.39

(Imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari)

I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, che ricevono da residenti all'estero documenti per l'erogazione di compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, devono assolvere, con obbligo di rivalsa, entro la fine del bimestre successivo al ricevimento della nota o fattura, l'imposta speciale di bollo nella misura del 6%. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta fa fede la data del documento.

Il mancato od omesso versamento dell'imposta di cui al comma che precede e/o la mancata documentazione del relativo costo impone la ripresa fiscale dei costi sostenuti in sede di dichiarazione dei redditi. Il ritardato versamento delle stesse è soggetto alle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 74 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, così come modificato dall'articolo 39 della Legge 16 dicembre 2004 n.172.

L'Ufficio Tributario è competente in materia di riscossione, controlli ed accertamenti della suddetta imposta, con apposita circolare sarà emanato il nuovo modello da allegare alla dichiarazione dei redditi per i periodi di competenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

L'imposta speciale di bollo sui servizi si applica altresì, in luogo della ritenuta alla fonte non versata, ai compensi ricevuti e non corrisposti nell'anno in corso; tuttavia, in deroga al disposto del primo comma, il termine ultimo per il versamento dell'imposta su tali compensi è fissato al 31 dicembre 2006.

Sui compensi corrisposti ai sensi del presente articolo e comunque denominati per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, l'imposta di registro, di cui alla Voce 23 della Tabella A della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, è dovuta nella sola misura fissa di €50,00.

Art.40

(Appalti pubblici: adempimenti per il soggetto non residente)

All'articolo 11 della Legge 17 settembre 1999 n.96 è aggiunto il seguente comma:

“Il soggetto non residente aggiudicatario di un appalto pubblico deve eleggere in territorio sammarinese un domicilio fiscale per l'esercizio della licenza industriale a termine di cui all'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche ed integrazioni, al fine dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle imposte dirette e all'imposta sulle importazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.”.

Art.41

L'articolo 17 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è sostituito come segue:

“Art.17

(Incompatibilità e conflitto d'interesse)

1. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con:
 - a) la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
 - b) la qualità di giudice;
 - c) la qualità di amministratore, di sindaco, di funzionario o di dipendente di banche o enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino o in altri Paesi.
2. La carica di Sindaco della Banca Centrale è incompatibile con:
 - a) la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
 - b) la qualità di giudice;
 - c) la qualità di amministratore, di funzionario o di dipendente di banche o enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino.
3. Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale, di Sindaco o di Ispettore e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che non posseggono i requisiti previsti all'articolo 55 bis della Legge 19 novembre 2004 n.162.
4. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con l'essere proprietario di partecipazioni in banche e società vigilate dalla Banca Centrale.
5. Non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale, di Sindaco o d'Ispettore della Banca Centrale coloro che comunque svolgono attività professionali che possono direttamente interferire con la loro indipendenza e non offrono sufficienti garanzie di poter svolgere liberamente ed in autonomia la funzione loro affidata nel rispetto delle leggi della Repubblica e nel solo interesse della stessa.
6. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, su proposta del Comitato per il Credito ed il Risparmio, possono essere rimossi dalla loro carica dal Consiglio Grande e Generale qualora non soddisfino più le condizioni stabilite dai commi precedenti del presente articolo oppure nel caso in cui non siano più in grado di svolgere la loro attività.
7. Qualora in sede di deliberazioni sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse da parte di un membro del Consiglio Direttivo in relazione all'oggetto della delibera, questi è tenuto ad astenersi dal voto.
8. L'astensione del componente del Consiglio Direttivo dal voto viene disposta dal Presidente su richiesta degli altri componenti del Consiglio.

9. Quando il conflitto d'interesse riguarda il Presidente, l'astensione dal voto viene disposta dal Vice Presidente a seguito della richiesta effettuata da parte della maggioranza dei membri presenti alla seduta.”.

Art.42

(Integrazioni e semplificazioni in materia di riscossione dei tributi dello Stato)

Con le disposizioni di cui al presente articolo si modificano alcune norme vigenti nella Legge 25 maggio 2004 n.70 “Servizio Esattoria Unica”.

Il primo comma dell'articolo 25 della Legge n.70/2004 è così modificato: “Qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo si trovi all'interno del territorio della Repubblica.”.

Il primo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o assenza del debitore, il notificatore deposita copia della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello ove la notifica deve eseguirsi e copia presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per la notifica ad valvas. Il Servizio di Esattoria in questo caso farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44.”.

Il terzo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: “La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad €2.000,00. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione può essere modificata con decreto.”.

Il quinto comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: “La scadenza delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.”.

All'articolo 34 della Legge n.70/2004 è inoltre aggiunto il seguente comma: “L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore pignorato.”.

Il terzo comma dell'articolo 40 della Legge n.70/2004 è abrogato.

Art.43

(Beni pignorati a valore zero)

Con riferimento all'articolo 43 della Legge 17 dicembre 2003 n.165 i debitori per procedure di mano regia nell'ambito delle quali sia stato eseguito un pignoramento di beni con un valore di stima attuale pari a zero, sono liberati del proprio debito nella misura del valore del bene pignorato al momento del pignoramento.

Art.44

(Mancati e ritardati versamenti dei contributi di sicurezza sociale)

L'articolo 38 della Legge n.42/1955, già sostituito dall'articolo 59 della Legge n.112/2002 e dall'articolo 48 della Legge n.172/2004, è integralmente sostituito dal seguente:

“Qualora non sia stata avviata la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge, i contributi si prescrivono decorsi cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati.

Il mancato versamento dei contributi entro i termini di legge comporta l'applicazione, a carico del soggetto debitore, di una penalità pari ad un ventesimo del pagamento dovuto e di interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti, calcolati sui contributi non versati a partire dal primo giorno successivo alla scadenza per il versamento fino al giorno di pagamento. Gli interessi di mora e le penalità non sono dovuti qualora il loro ammontare sia inferiore a €10,00.

Qualora, entro il quadrimestre successivo alla scadenza del termine di legge previsto per il versamento dei contributi, il debitore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvede all'iscrizione a ruolo delle somme non riscosse a norma della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.

Decorso il termine di cui al comma precedente la penalità prevista al precedente secondo comma in relazione ai contributi non versati è raddoppiata.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi relativi all'anno 2005 ed alle posizioni pendenti per le quali non sia avvenuta l'iscrizione a ruolo.”.

Art.45

(Crediti d'imposta per assunzioni di lavoratori dipendenti)

Agli operatori economici che assumono dipendenti che versano in stato di disoccupazione per effetto di conclamate crisi di aziende in cui erano precedentemente occupati è concesso, dal 1° gennaio 2006, un credito di imposta per un importo pari a €3.000,00 per i primi tre dipendenti e € 250,00 per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di €5.000,00 annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

Il credito d'imposta è riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere anche in compensazione ai fini del versamento dell'imposta generale sul reddito per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione il primo comma.

Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

Le agevolazioni previste dal primo comma si applicano a condizione che:

- a) l'impresa di cui al primo comma, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 2005 l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
- b) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del triennio agevolato;
- c) i dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni;
- d) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
- e) siano osservati i contratti collettivi per i soggetti assunti;
- f) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali.

Qualora vengano definitivamente accertate violazioni - e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a € 1.000,00 - alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, il credito d'imposta è revocato, si fa' luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato i crediti d'imposta di cui al primo comma spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

Il credito d'imposta nella fattispecie disciplinata dal presente articolo non è riconosciuto agli operatori economici che beneficiano, in funzione dell'assunzione dei lavoratori in oggetto, di ulteriori e/o diverse forme di sostegno disciplinate da altre norme in vigore.

Con apposita circolare sono stabilite le procedure attuative e l'iter istruttorio.

Art.46

(Fondo per interventi a favore dei nuclei familiari per politiche di sostegno e di perequazione previdenziale)

Si dà mandato al Congresso di Stato, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, di disciplinare, con l'emissione di apposito decreto, le modalità attraverso le quali impiegare le risorse finanziarie pari a € 1.500.000,00 a favore delle famiglie e dei componenti che ne abbiano titolo, stanziata sul capitolo 1-3-2404 "Fondo per interventi di perequazione previdenziale e per politiche di sostegno ai nuclei familiari".

Tali risorse dovranno essere destinate:

- a) al sostegno della costituenda previdenza complementare, in osservanza ai principi contenuti nell'articolo 9 della Legge 8 novembre 2005 n.157;
- b) al rafforzamento degli strumenti fiscali esistenti, nell'ambito della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche, con particolare riguardo al sistema delle detrazioni dall'imposta lorda relativamente alla composizione ed alla numerosità del nucleo familiare ed all'impianto delle deduzioni dal reddito imponibile anche nella fattispecie delle passività deducibili. Nella strutturazione degli interventi, stabilita l'alternatività fra deducibilità o rimborso, dovrà essere posta particolare attenzione:
 - i) al costo dei servizi di assistenza alle persone anziane il cui nucleo familiare goda solo di pensioni sociali o di pensioni al minimo di legge;
 - ii) al costo per protesi dentarie, oculistiche ed acustiche per soggetti titolari di pensioni sociali o di pensioni al minimo di legge;
 - iii) alla tariffa sostenuta dal nucleo familiare per l'assistenza sociale ed il supporto educativo in caso di minori disabili di cui all'articolo 76 della Legge 16 dicembre 2004 n.172.

Nell'ambito del rafforzamento degli strumenti fiscali sarà altresì individuata l'entità e la modalità della misura fiscale da attuarsi, nel rispetto del principio della tassazione separata, sul reddito lordo annuo da pensione qualora lo stesso sia inferiore all'importo minimo da pensione ordinaria dei lavoratori dipendenti o superiore al tetto retributivo previsto dall'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successivi adeguamenti. L'entità dell'imposizione dovrà tendere alla riduzione del carico fiscale sui redditi minimi di cui sopra ed all'incremento marginale dell'imposizione fiscale per i redditi superiori al tetto suddetto. Il maggior introito che potrà derivare a titolo di imposta generale sul reddito sarà destinato al fondo di perequazione previdenziale.

Art.47
(Previdenza integrativa)

In raccordo con i principi contenuti nella Legge di riforma del sistema previdenziale, fino a quando la previdenza integrativa non sarà disciplinata da normativa speciale, per essere deducibili ai sensi dell'articolo 6, lettera n) della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, le somme ad enti o società ai fini della previdenza integrativa devono essere corrisposte a soggetti bancari ed assicurativi autorizzati e vigilati ai sensi di legge, sulla base di un rapporto contrattuale soggetto ad autorizzazione dell'organo di vigilanza, di durata non inferiore a cinque anni, che preveda l'erogazione della prestazione integrativa al compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa sulla previdenza obbligatoria in vigore e, quale modalità di erogazione, la rendita vitalizia o il riscatto del capitale versato.

Art.48
(Interventi strutturali Ospedale di Stato)

Nell'ambito degli interventi specifici e prioritari sulla struttura ospedaliera il Congresso di Stato è autorizzato a destinare le risorse stanziare sul capitolo 2-3-6359 per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento del comparto operatorio e per l'adeguamento strutturale finalizzato all'acquisizione di nuove tecnologie i cui costi complessivi saranno ripartiti su più esercizi finanziari.

Art.49
(Interventi strutturali per il servizio mensa e per servizi alla prima infanzia)

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare apposito accordo con il Fondo Servizi Sociali per lo sviluppo e la razionalizzazione del Servizio Mensa sul territorio realizzando, ove possibile, nuove forme di coinvolgimento pubblico - privato.

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2006, il Congresso di Stato è autorizzato a predisporre i necessari strumenti operativi per l'adeguamento sul territorio dei servizi alla prima infanzia.

Art.50
(Stanziamiento straordinario per la promozione del sistema economico)

E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre un piano di comunicazione e promozione del sistema economico sammarinese, relativamente alle peculiarità normative introdotte per effetto della specializzazione economica nei settori di nicchia ritenuti strategici per lo sviluppo economico della Repubblica.

Tale piano sarà costruito attraverso l'individuazione di forme di comunicazione idonee a promuovere il sistema economico a livello sovranazionale per il tramite di agenzie internazionali di comunicazione specializzate nei settori di cui al primo comma.

A tal fine è previsto nell'ambito del Dipartimento Finanze il capitolo 1-3-2305 "Iniziativa ed oneri di promozione del sistema economico" con uno stanziamento di € 100.000,00, il cui piano di utilizzo dovrà essere predisposto dal Congresso di Stato, su proposta delle Segreterie di Stato competenti, in accordo con le associazioni di categoria per l'interesse di pertinenza.

Art.51

(Permute di terreni dello Stato)

L'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 può trovare applicazione anche agli atti di permuta aventi ad oggetto terreni di proprietà pubblica di cui all'articolo 6 della Legge 21 gennaio 2004 n.6 che comportano l'adeguamento degli stanziamenti in entrata e in uscita nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

Art.52

(Rendite catastali)

Nella fase transitoria necessaria alla perequazione dei redditi catastali e della strutturazione del sistema catastale formulato in base ai valori ed ai redditi immobiliari, la soglia fissata dall'articolo 45 della Legge 16 dicembre 2004 n.172, relativamente ai redditi attribuiti alla dimora abituale ed alle pertinenze connesse, è elevata a €1.300,00.

Art.53

(Progetto "Strade sicure")

Al fine di coordinare e attivare in modo permanente sinergie fra i settori dell'Amministrazione interessati per attuare in modo organico e continuativo un progetto che aumenti la sicurezza stradale, sarà avviato, nel corrente esercizio finanziario, il progetto denominato "Strade sicure".

Il progetto avrà l'obiettivo di:

- a) realizzare una rilevazione sistematica dei sinistri stradali ai fini statistici;
- b) ideare un piano di educazione e di sensibilizzazione verso la tematica dell'educazione stradale;
- c) mettere in contatto tutti i settori dell'Amministrazione coinvolti, per competenza, sull'argomento della sicurezza stradale;
- d) proporre ai competenti settori tecnici dell'Amministrazione e delle Aziende Autonome di Stato eventuali interventi urbanistici per la riduzione del rischio nella circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra potrà essere destinato un importo percentuale delle sanzioni amministrative riscosse a seguito di infrazioni alle norme di comportamento della circolazione stradale.

Art.54

(Sinergia fra pubblico e privato)

Nell'ambito dell'avviato processo di integrazione con il settore privato per l'offerta dei servizi pubblici, in funzione del principio della sussidiarietà ed in considerazione di importanti economie gestionali pubbliche, si dà mandato al Congresso di Stato di presentare al Consiglio Grande e Generale una relazione che individui i settori nei quali possano essere avviate ulteriori e diversificate forme di sinergia fra pubblico e privato.

Art.55

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 14 dicembre 2005/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Rosa Zafferani